Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 novembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Trentino-Alto Adige Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 25 NOVEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità 6% serie speciale « Export »; 6% serie speciale « Sviluppo industriale »; 7% serie speciale « Sviluppo industriale »; 7% serie ordinaria decennale; 7% serie ordinaria quindicennale; 7% serie ordinaria ventennale; 8% serie speciale « Sviluppo industriale »; 8% serie ordinaria decennale; 8% serie ordinaria quindicennale; 8% serie ordinaria ventennale; 9% serie speciale « Sviluppo industriale »; 9% serie ordinaria decennale; 9% serie ordinaria quindicennale; 9% serie ordinaria ventennale; 10% serie speciale « Sviluppo industriale »; 10% serie ordinaria quinquennale; 10% serie ordinaria decennale; 10% serie ordinaria quindicennale; 10% serie ordinaria ventennale; 13% serie speciale « Sviluppo industriale »; 13% serie ordinaria quinquennale; 13% serie ordinaria decennale; 13% serie ordinaria quindicennale; 10-13,50% serie speciale garantite dallo Stato (1980-1993), effettuate il 15 novembre 1983.

(6335)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Serravalle Scrivia.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serravalle Scrivia (Alessandria) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 20 e 22 settembre 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 2467 del 3 ottobre 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 8 e 10 ottobre 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Serravalle Scrivia — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serravalle Scrivia (Alessandria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giovanni Zito.

Roma, addì 17 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Serravalle Scrivia (Alessandria) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serravalle Scrivia (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Zito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6314)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Nogara.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nogara (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, la seduta consiliare del 1° agosto 1983 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile, nonostante la diffida in tal senso rivolta al consiglio comunale della sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con delibera del 6 luglio 1983.

La predetta sezione, con atto n. 36323 del 3 agosto 1983, notificato a tutti i consiglieri, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio e convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 12 e 13 agosto 1983 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di otto giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 12 agosto 1983, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del sopracitato documento contabile.

Pertanto, il commissario *ad acta*, in data 19 settembre 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dello art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nogara (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giovanni Tessaro.

Roma, addì 7 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nogara (Verona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nogara (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Tassaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6315)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande delle società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni speciali di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 40R, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa 40R, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa 3 comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 3U, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa 3U, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 71, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 71;

tariffa 73 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa 73 (M-F), comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 74 (M-F), comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 76 (M-F), comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 20G, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 20B, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

nuove condizioni di polizza della tariffa di capitalizzazione a premio unico, regolanti la rivalutazione della prestazione (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14465).

condizioni speciali di polizza, concernenti la gestione speciale di investimenti da cui derivare il rendimento da attribuire ai soli contratti collettivi stipulati nelle forme assicurative approvate con i decreti ministeriali 6 aprile 1981, n. 13139; 6 ottobre 1981, n. 13543; 15 luglio 1983, n. 15093.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6184)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2991/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1983-1984).

Regolamento (CEE) n. 2992/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del Consiglio di associazione C.E.E.-Cipro che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 2993/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2994/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Regolamento (CEE) n. 2995/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2996/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2997/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2998/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2999/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3000/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3001/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3002/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3003/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3004/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3005/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3006/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quindicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 3007/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 295 *del* 27 *ottobre* 1983.

(280/C)

Regolamento (CEE) n. 3008/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre 1983 al 31 gennaio 1984, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 299 *del* 29 *ottobre* 1983.

(281/C)

Regolamento (CEE) n. 3009/83 del Consiglio, del 26 ottobre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/81 che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 3010/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3011/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3012/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3013/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3014/83 della commissione, del 25 ottobre 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3015/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2108/83 che induce una gara permanente per la vendita delle uve secche e dei fichi secchi del raccolto 1981 destinati ad utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 3016/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al paracetamol (DCI), della sottovoce 29.25 B III ex b) della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3017/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido alginico, ai suoi sali e ai suoi esteri, della sottovoce 39.06 A della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3018/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3019/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3020/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3021/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3022/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3023/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3024/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3025/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3026/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3027/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3028/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3029/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3030/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3031/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 28 *ottobre* 1983.

(282/C)

Regolamento (CEE) n. 3032/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari per il settore delle carni suine.

Pubblicato nel n. L 300 *del* 29 *ottobre* 1983.

(283/C)

Regolamento (CEE) n. 3033/83 del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativo alla soppressione dell'importo compensativo « adesione » applicabile ai vini liquorosi.

Regolamento (CEE) n. 3034/83 del Consiglio, del 27 ottobre 1983, che proroga la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 3035/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3036/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3037/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3038/83 della commissione, del 28 ottobre 1983 che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3039/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3040/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni d'applicazione degli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o alla esportazione.

Regolamento (CEE) n. 3041/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 3042/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 7 novembre 1983.

Regolamento (CEE) n. 3043/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto concerne la ripartizione delle importazioni di conserve di funghi coltivati originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3044/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3045/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese d'ottobre 1983 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 3046/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese d'ottobre 1983 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 3047/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 3048/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3049/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3050/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 297 *del* 29 *ottobre* 1983.

(284/C)

Regolamento (CEE) n. 3051/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3052/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3053/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3054/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3055/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.01 della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3056/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, recante apertura ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3057/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3058/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3059/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1984).

Pubblicati nel n. L 304 *del* 5 *novembre* 1983.

(285/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 198471 del 22 novembre 1983 praticabili dal 28 novembre 1983 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	606
Gasolio agricoltura	»	443
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina	»	410
Petrolio pesca e piccola marina	»	400
Olio combustibile ATZ	L./kg	360
Olio combustibile BTZ	»	396

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	564	567	570	573	576
Petrolio (*)	»	619	622	625	628	631
Olio comb.le fluido	L./kg	482	485	488	491	494

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(6387)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in contenitori di cloruro di polivinile Solvay S-122 dell'acqua minerale « Evian »

Con decreto 7 novembre 1983, n. 2192, la società Sitra Evian italiana, in Brescia, viale della Bornata, 62, è stata autorizzata, fino al 31 gennaio 1984, alla vendita dell'acqua minerale francese « Evian » di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 2108, in contenitori di cloruro di polivinile Solvay S-122, delle capacità di un litro e mezzo e di mezzo litro.

(6326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano) e stabilimento in Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 20 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano) e stabilimenti in Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi di Melzo, depositi di Perugia, Terni, Torino, Cuneo, Asti, Bra (Cuneo), Venezia, Padova, Forlì, Rimini, Ravenna, Imola, Cesena, Cremona, Boario (Brescia), Milano, Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Lecco (Como), Sondrio, Genova e Savona, è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi di Melzo, depositi di Perugia, Terni, Torino, Cuneo, Asti, Bra (Cuneo), Venezia, Padova, Forlì, Rimini, Ravenna, Imola, Cesena, Cremona, Boario (Brescia), Milano, Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Lecco (Como), Sondrio, Genova e Savona, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amitros S.r.l., in Pocapaglia (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amitros S.r.l., in Pocapaglia (Cuneo), è prolungata al 30 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21. quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lesa Sport di Alatri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delaiti di Bolzano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag, con sede in Ciriè (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag industria, in Ciriè (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corradini, sede e stabilimento in Pontenure (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Viper, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabel Manifattura di Alba Adriatica (Teramo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaroli & C., con sede in Magenta (Milano) e stabilimento in Paderno Dugnano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A.T di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A.T. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A.T. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. Mecfond, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. Mecfond, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accumulatori piombo derivati A.P.D. Batterie di Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accumulatori piombo derivati A.P.D. Batterie di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimento in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Novara), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimento in Milano, Conca Fallata, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Solbiate, sede e stabilimento in Solbiate Olona (Varese), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti Scalo, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti Scalo, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temsa di Leinì (Torino), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temsa di Leinì (Torino), è prolungata al 30 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiaco Mario Re De Paolini, con sede e stabilimento in Parabiaco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1982 al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiaco Mario Re De Paolini, con sede e stabilimento in Parabiaco (Milano), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiaco Mario Re De Paolini, con sede e stabilimento in Parabiaco (Milano), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa di Bologna, stabilimenti di Milano, Pianoro, Bologna e Roma, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Broni (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Avenza (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.S.A. Scatolificio ambrosiano di Carnate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.S.A. Scatolificio ambrosiano di Carnate (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6345)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi con sede in Melzo, depositi di Milano - via Fiamma Pavia, Como, Zingonia, Albenga, Modena, Reggio Emilia Napoli - via Poggioreale, Torre Annunziata, Taranto, Palermo e Messina.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo, depositi di Milano via Fiamma, Pavia, Como, Zingonia, Albenga Modena, Reggio Emilia, Napoli via Poggioreale, Torre Annunziata (Napoli), Taranto, Palermo e Messina che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 settembre 1982 al 31 dicembre 1983

(6344)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati, in Roma

Con decreto ministeriale 18 novembre 1983 è stato approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati, in Roma

Ai fini della prima determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio, le imprese che producono oli lubrificanti di base rigenerati sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, le quantità di oli usati da esse lavorate negli anni 1980, 1981 e 1982.

Entro il medesimo termine, le imprese che hanno immesso in consumo nel corso dell'anno 1982, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti e prodotti ad essi fiscalmente assimilabili, nonché additivi per oli lubrificanti, devono comunicarne al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative quantità. Detta comunicazione deve essere fatta anche dalle imprese che producono oli lubrificanti di base rigenerati.

Gli oli lubrificanti, i prodotti assimilabili e gli additivi sono da considerarsi immessi al consumo all'atto in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa

Inoltre, l'art. 23 dello statuto come sopra approvato dispone:

« La prima riunione dell'assemblea è convocata presso il Ministero dell'industria per il giorno 13 dicembre 1983 alle ore 20 in prima convocazione e, qualora non si raggiungano le maggioranze previste, in seconda convocazione, stesso luogo e ore 10 per il giorno 14 dicembre 1983 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
2) nomina del presidente;
3) nomina dei sindaci ».

(6362)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Precenicco

Con decreto 4 novembre 1983, n. 63829, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 600 censito nel catasto del comune di Precenicco al foglio 12, confinante con i mappali 82 a nord, 83 ad est e 102 a sud e ad ovest, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(6271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 21 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1637 —	1637 —	1637,90	1637 —	—	1637 —	1637 —	1637 —	1637 —	1637 —
Marco germanico	605,41	605,41	605,50	605,41	—	605,40	605,40	605,41	605,41	605,40
Franco francese	199 —	199 —	198,95	199 —	—	198,96	198,92	199 —	199 —	199 —
Fiorino olandese	540,56	540,56	540,60	540,56	—	540,49	540,43	540,56	540,56	540,55
Franco belga	29,786	29,786	29,82	29,786	—	29,78	29,784	29,786	29,786	29,78
Lira sterlina	2403,60	2403,60	2402 —	2403,60	—	2403,55	2403,50	2403,60	2403,60	2403,60
Lira irlandese	1885 —	1885 —	1885 —	1885 —	—	1884,75	1884,30	1885 —	1885 —	—
Corona danese	167,88	167,88	168 —	167,88	—	167,89	167,90	167,88	167,88	167,87
E.C.U.	1370,29	1370,29	1370,29	1370,29	—	1370,29	1370,29	1370,29	1370,29	1370,29
Dollaro canadese	1321,50	1321,50	1322 —	1321,50	—	1321,50	1321,50	1321,50	1321,50	1321,50
Yen giapponese	6,950	6,950	6,95	6,950	—	6,95	6,952	6,950	6,950	6,95
Franco svizzero	749,37	749,37	749,55	749,37	—	749,35	749,34	749,37	749,37	749,37
Scellino austriaco	85,971	85,971	86,05	85,971	—	85,96	85,95	85,971	85,971	85,97
Corona norvegese	218,37	218,37	218,45	218,37	—	218,35	218,34	218,37	218,37	218,36
Corona svedese	205,75	205,75	205,75	205,75	—	205,74	205,74	205,75	205,75	205,75
FIM	283,25	283,75	283,25	283,25	—	283,22	283,20	283,25	283,25	—
Escudo portoghese	12,69	12,69	12,75	12,69	—	12,72	12,75	12,69	12,69	12,70
Peseta spagnola	10,527	10,527	10,54	10,527	—	10,52	10,53	10,527	10,527	10,52

Media dei titoli del 21 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42,150
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,900
» 6% » » 1970-85	91,250
» 6% » » 1971-86	85,650
» 6% » » 1972-87	81,250
» 9% » » 1975-90	79,900
» 9% » » 1976-91	79,750
» 10% » » 1977-92	80,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	80,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,500
» » » 1-4-1981/86 16%	98,500
» » » 1-6-1981/86 16%	98,750
» » » 1-8-1982/84 19%	100,550
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,975
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	99,925
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,725
» » » » 1- 9-1982/84	99,650
» » » » 1-10-1982/84	99,625
» » » » 1-11-1982/84	99,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1983/85	99,450
» » » » 1- 2-1983/85	99,250
» » » » 1- 3-1983/85	99,150
» » » » 1- 4-1983/85	99,150
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	99,625
» » » » 1- 2-1983/87	99,600
» » » » 1- 3-1983/87	99,550
» » » » 1- 4-1983/87	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,300
» » » 12% 1- 4-1984	98,350
» » » 18% 1- 4-1984	100,500
» » » 12% 1-10-1984	96,125
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985	99,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1637 —
Marco germanico	605,405
Franco francese	198,96
Fiorino olandese	540,495
Franco belga	29,785
Lira sterlina	2403,55
Lira irlandese	1884,65
Corona danese	167,89
E.C.U.	1370,29
Dollaro canadese	1321,50
Yen giapponese	6,951
Franco svizzero	749,355
Scellino austriaco	85,96
Corona norvegese	218,355
Corona svedese	205,745
FIM	283,225
Escudo portoghese	12,72
Peseta spagnola	10,528

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1983, registro n. 32 Difesa, foglio n. 19, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 6 settembre 1983, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 4 gennaio 1984 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare, previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 4 luglio 1983, è prorogato al 4 gennaio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1983
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 134

(6377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 57, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1983, ore 9;

seconda prova: 21 dicembre 1983, ore 9.

(6351)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di « audiologia e fonologia », via Genova n. 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 dicembre 1983, ore 14,30;

seconda prova scritta: 20 dicembre 1983, ore 9.

(6352)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1983, n. **38.**

Istituzione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo-Campania-Molise (C.I.F.D.A.-A.C.M.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *straord. del* 1° *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sviluppare la divulgazione agricola, ed in applicazione del regolamento C.E.E. n. 270/79, la Regione aderisce alla istituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Abruzzo-Campania-Molise » (C.I.F.D.A.-A.C.M.).

Art. 2.

Il funzionamento del Consorzio di cui all'art. 1 è regolamentato dallo statuto di cui all'allegato *A* della presente legge, elaborato d'intesa con la regione Campania e con la regione Molise e nel rispetto delle linee direttive in proposito emanate dalla C.E.E.

Art. 3.

Alla designazione dei rappresentanti della regione Abruzzo nel consiglio generale del Consorzio provvede la giunta regionale.

Art. 4.

All'onere di L. 20.000.000, previsto dall'art. 16, punto 1, del regolamento accluso alla presente legge e concernente il contributo di adesione, si provvede per l'anno 1983, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio:

Cap. 1041 « Assistenza tecnica in agricoltura »:
in diminuzione L. 20.000.000

Cap. 1030 (di nuova istituzione nel sett. 10, tit. I, sez. X, ctg. V, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato « Contributo di adesione al Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo-Campania-Molise »:
in aumento L. 20.000.000

Gli oneri derivanti dal punto 2 dell'art. 16 del citato regolamento, saranno iscritti, ove occorrenti, a partire dal 1984, con le corrispondenti leggi di bilancio, entro i limiti degli stanziamenti ascritti al settore agricoltura e, comunque, tenuto conto delle assegnazioni disposte all'uopo dallo Stato.

Art. 5.

(*Omissis*, in relazione a quanto contenuto nella nota numero 254/C.G. del 18 giugno 1983).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1983

SPADACCINI

(*Omissis*).

(5940)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1983, n. **39**.

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle rivendite di giornali e riviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione, in attuazione dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, stabilisce con la presente legge gli indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti vendita dei giornali e riviste e per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 54, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Finalità della programmazione comunale

I comuni, al fine d'incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, devono perseguire con i piani di localizzazione i seguenti obiettivi:

l'adeguamento del numero delle rivendite e l'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita;

il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;

un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso per gli utenti.

Art. 3.

Piani comunali di localizzazione

In applicazione dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i comuni, sentiti i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, adottano un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 4.

Operazioni preliminari per la formazione dei piani di localizzazione

Ai fini dell'adozione delle determinazioni pianificatorie di cui al successivo articolo, i comuni devono:

a) dividere il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), area intermedia tra centro e periferia (zona II), area periferica (zona III), area rurale (zona IV);

b) rilevare le caratteristiche di ogni zona con particolare riguardo a:

consistenza e struttura della popolazione residente;

strutture scolastiche ed universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni ed altre simili strutture;

assetto viario e delle comunicazioni;

flussi di popolazione non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;

c) procedere all'accertamento dei punti di vendita esistenti in ciascuna zona al 31 dicembre 1981, distinti in esclusivi e promiscui;

d) qualificare la situazione determinatasi in ogni zona negli ultimi due anni in relazione:

1) all'addensamento, secondo l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente, cioè esistente e fluttuante nel territorio e le famiglie residenti;

2) alla localizzazione dei punti di vendita, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni dell'ultimo biennio;

3) all'andamento delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;

e) individuare un rapporto di riferimento per ciascuna delle zone I, II e III tra i punti di vendita e famiglie residenti, sentite le associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 14, comma secondo, della legge n. 416/81 e con l'osservanza dei parametri di cui all'art. 6.

Tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della parte urbanizzata, i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono dividere il proprio territorio in un numero di zone inferiori rispetto a quello previsto dalla precedente lettera *a*) o possono non procedere a tale suddivisione.

Art. 5.

Indirizzi per la redazione dei piani di localizzazione

Sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui allo articolo precedente e sentite le categorie interessate, i comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, adottano il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi dei giornali e riviste, nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, scaglionate nel tempo.

Con il piano di localizzazione i comuni determinano:

a) nell'ambito di ciascuna delle zone I, II e III, il numero dei punti di vendita, le aree di localizzazione con le indicazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti dei punti di vendita esistenti e con la eventuale fissazione dei limiti di distanza;

b) nell'ambito della zona IV, le sole aree di localizzazione dei punti di vendita, dovendosi tenere conto in modo particolare delle condizioni di accesso e della esigenza di non condizionare la diffusione della stampa al rispetto di precisi standards numerici;

c) qualora l'attività di rivendita debba essere esercitata in apposite edicole, le caratteristiche tipologiche delle stesse al fine di assicurare la superficie più idonea all'esercizio dell'attività, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo nonché al fine di salvaguardare, ove necessario, le caratteristiche ambientali della zona. A tale scopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune deve essere contestuale alla relativa concessione edilizia.

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti applicano le disposizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo in conformità alla diversa ripartizione territoriale operata ai sensi dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 6.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali

I comuni, nel rilascio delle autorizzazioni, devono attenersi alle seguenti direttive:

nei comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti dovrà assicurarsi la presenza di un solo punto di vendita, eventualmente di tipo promiscuo;

nei comuni con popolazione residente superiore ai 3.000 abitanti dovrà osservarsi un rapporto tra famiglie e punti vendita compreso tra un minimo di 1.200 ed un massimo di 1.300 famiglie per punto di vendita.

Nei comuni in cui, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui al primo comma, non fosse possibile autorizzare nuove rivendite, tale facoltà è, tuttavia, riconosciuta entro i limiti di aumento pari al 5% dei punti di vendita esistenti al 31 dicembre 1981, purché ciò avvenga in aree di espansione o di ristrutturazione.

Nel computo della percentuale, le frazioni superiori allo 0,20 si considerano unità.

Tale criterio non si applica nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

I parametri indicati nel presente articolo hanno validità sia nella fase transitoria fino all'adozione del piano comunale e sia nella fase di programmazione comunale.

La vendita di quotidiani e periodici nelle librerie, negli esercizi della grande distribuzione, negli alberghi e pensioni è autorizzabile, nei limiti del rapporto di cui ai precedenti commi primo e secondo, qualora non vi siano punti di vendita nel raggio di 400 metri. La vendita in alberghi e pensioni è riservata esclusivamente alla clientela ospitata.

I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita hanno validità quadriennale.

Art. 7.

Criteri di priorità fra domande concorrenti

In caso di domande concorrenti per l'apertura di nuovi punti di vendita, i comuni debbono assicurare la preferenza:

per l'esercizio dei punti di vendita esclusivi, ai soggetti che non risultino titolari di altre autorizzazioni al commercio, in relazione al disposto di cui al settimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, fatti salvi i diritti di terzi che gestiscono il punto di vendita all'atto della domanda, sempre che tale gestione sia affidata nel termine stabilito dal quinto comma della legge citata;

per l'esercizio dei punti di vendita non esclusiva, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini.

Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti alla stessa area di localizzazione, i comuni debbono assicurare la preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree risultanti servite da un numero eccedente di punti di vendita nel piano di localizzazione.

Art. 8.

Autorizzazione

L'autorizzazione comunale sulla base dei piani di localizzazione di cui al precedente art. 3 ed in attesa della definizione degli stessi sulla base dei parametri di cui al precedente art. 6 è rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 54, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

A tal fine il sindaco è tenuto ad acquisire il parere delle organizzazioni di categoria degli editori, dei distributori e dei rivenditori esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza ancora, a livello nazionale.

Nei comuni capoluoghi di provincia, si dovrà, ai medesimi fini, costituire una apposita commissione con la partecipazione di tutte le componenti previste dall'art. 14, secondo comma, della citata legge n. 416 del 1981.

Il parere delle organizzazioni dovrà pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta il parere si intende espresso favorevolmente.

Copia dei provvedimenti autorizzativi o di reiezione, corredata dei pareri espressi dalle organizzazioni di categoria, deve essere trasmessa alla giunta regionale, settore commercio.

Art. 9.

Istruttoria per le nuove autorizzazioni

Le domande intese ad ottenere autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite devono contenere i seguenti dati:

a) certificato di iscrizione nel registro esercenti il commercio;

b) ubicazione dell'esercizio e del posteggio su suolo pubblico e privato;

c) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico;

d) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di rivendita di giornali e riviste, o di altra autorizzazione allo esercizio di attività di commercio al dettaglio;

e) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti all'esercizio di attività commerciali.

Art. 10.

Autorizzazione temporanea

L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata, per un periodo non superiore ai quattro mesi nel corso dell'anno:

a) nelle località in cui si verifichino consistenti flussi turistici e nei periodi di alta stagione;

b) in caso di chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi, dovuta a causa di forza maggiore, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo, con priorità ad esercizio affine.

Art. 11.

Spostamento di ubicazione

Lo spostamento di sede della rivendita è subordinato al nullaosta dei comuni, fermo restando il rispetto dei criteri di cui agli articoli 5 e 6, sentite le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 14 della legge n. 416/81.

Art. 12.

Ampliamento dei punti di rivendita

Le domande di ampliamento delle rivendite esclusive, per l'effetto positivo dell'accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

Art. 13.

Disciplina vendita ambulante ed automatica

Il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni per la vendita ambulante dei giornali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

1) il numero dei rivenditori ambulanti non deve eccedere globalmente il 10% del numero dei rivenditori esistenti in luogo, salvo nei luoghi di villeggiatura, ove può raggiungere il 15%;

2) per esigenze di carattere occasionale e temporaneo determinate da avvenimenti straordinari o da particolari ricorrenze (fiere, mercati, avvenimenti sportivi, ecc.) può essere autorizzato il supero dei limiti indicati al punto 1).

La vendita a mezzo di distributori automatici, gestiti dai soli rivenditori, è consentita qualora non vi siano punti di vendita nel raggio di 25 metri dal proprio punto di vendita.

Art. 14.

Regolarizzazione dei punti di vendita esistenti

Coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge n. 416/81, esercitavano l'attività di rivendita, in sede esclusiva o promiscua, hanno diritto ad ottenere la iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio competente per territorio, nonché ad ottenere il rilascio della autorizzazione.

Gli aventi diritto devono presentare l'istanza al comune, inderogabilmente, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/82.

Art. 15.

Autorizzazione al subingresso

Il trasferimento della titolarietà di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atti tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione della autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.

Il subentrante, per ottenere l'autorizzazione al subingresso, per atto tra vivi, deve presentare la domanda entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita.

In caso di decesso del titolare, gli eredi hanno diritto a gestire la rivendita per il periodo strettamente necessario alla regolamentazione della pratica ereditaria; da tale regolamentazione l'avente diritto alla titolarietà della rivendita ha tempo sessanta giorni per chiedere il subentro a proprio nome.

E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 16.

Comunicazioni alle categorie interessate

I comuni devono comunicare alle organizzazioni di cui allo art. 14 della legge n. 416/81 le decisioni in materia di rilascio di autorizzazioni amministrative per la vendita, nonché quelle relative ai trasferimenti, ai subentri ed alle regolarizzazioni.

Art. 17.

Esenzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta nei casi previsti dall'art. 14 della legge n. 416/81 e dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/82.

Art. 18.

Ferie e chiusura domenicale e festiva

L'apertura e la chiusura delle rivendite nei giorni domenicali e festivi devono essere regolate in modo da garantire la effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale mediante un apposito calendario di turni, predisposto dai comuni, sentite le organizzazioni di categoria.

La chiusura temporanea per ferie deve essere comunicata al comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio di esse.

Ove lo richieda la tutela delle esigenze delle popolazioni, i comuni, sentite le organizzazioni di categoria, possono predisporre turni di chiusura per ferie.

Art. 19.
Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione cessa di avere validità nei seguenti casi:

1) quando l'intestatario perde i requisiti soggettivi per esserne titolare, salvo subentro di familiare od altra persona avente diritto;

2) quando il titolare non la esercita per un periodo di oltre sei mesi. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare od altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio;

3) qualora, trascorsi sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, la rivendita non sia stata attivata, salvo che l'attività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate.

Art. 20.
Sanzioni amministrative

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei giornali e riviste è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, senza la preventiva autorizzazione del sindaco, salvo i casi di comprovata forza maggiore;

b) rifiutare di porre in vendita una testata;

c) affidare in gestione la rivendita, fatta salva la deroga di cui all'art. 14, quinto comma, della legge n. 416/81;

d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

La trasgressione di cui al punto *a*) del precedente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000; quelle di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) da L. 200.000 a L. 2.000.000.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative somme sono introitate dai comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 giugno 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1983, n. **40**.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 6, comma primo, 10, comma terzo e 18, comma secondo, dello statuto della comunità montana « Campo Imperatore-Piana di Navelli », zona omogenea « B », comuni della provincia di L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche e le integrazioni agli articoli 6, comma primo, 10, comma terzo e 18, comma secondo, dello statuto della comunità montana « Campo Imperatore-Piana di Navelli », zona omogenea « B », comuni della provincia di L'Aquila.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 giugno 1983

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1983, n. **41**.

Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO - Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del Centro prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

La misura del contributo è stabilita, per l'esercizio finanziario 1983, in L. 23.500.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1983, introducendo le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 162. « Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio (legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6, art. 11), nonché per la frequenza di corsi di studio, di perfezionamento, di qualificazione e riqualificazione e di seminari di ricerca (legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11, art. 20) », in diminuzione L. 23.500.000;

Cap. 166 (di nuova istituzione nel sett. 1, tit. 2, sez. 8, ctg. 3, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato: « Contributo al centro interregionale di studi e documentazione », in aumento L. 23.500.000.

Per gli anni successivi al 1983 le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 giugno 1983

SPADACCINI

(5941)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1983, n. 42.
Bilanci di previsione di enti, aziende ed altri organismi regionali - Deroga temporanea art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora gli organi deliberanti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione vengano insediati in un periodo di tempo tale da non consentire, nella presentazione e nella predisposizione dei loro bilanci di previsione, il rispetto dei termini di presentazione e delle modalità di impostazione stabilite dall'art. 33, primo e secondo comma, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, i bilanci stessi, in deroga a quanto contemplato dal predetto art. 33, sono approvati con provvedimento amministrativo del consiglio regionale.

La deroga di cui al precedente comma deve intendersi limitata a non più di due esercizi finanziari.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 giugno 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1983, n. 43.
Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 24, va interpretato come segue:

I rimborsi spese per uso del mezzo proprio, di cui al precedente articolo, sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina super rispetto al prezzo di L. 900.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1983, n. 44.
Interventi a favore del comune di Pescara per le operazioni di recupero delle salme dei marinai vittime dell'affondamento dei motopesca « Disco Volante » e « Miranda ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al fine di contribuire agli oneri connessi con il recupero delle salme dei marinai periti nell'affondamento dei motopesca « Disco Volante » e « Miranda » avvenuto il 31 gennaio 1983, interviene con un contributo di carattere integrativo, rispetto alle eventuali altre provvidenze pubbliche, di lire 200 milioni a favore del comune di Pescara, da versarsi alla tesoreria comunale mediante atto amministrativo della giunta regionale.

E' fatto obbligo al suddetto comune di utilizzare la somma esclusivamente per le finalità di cui al primo comma e di presentare una relazione alla giunta regionale sulla utilizzazione della somma stessa.

Art. 2.

Al relativo onere di L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983:

Cap. 2890 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti »:

in diminuzione . . . . L. 200.000000

Cap. 702 (di nuova istituzione nel sett. 7, tit. 1, sez. 8 ctg. 5) denominato « Contributo in favore del comune di Pescara per il recupero delle salme dei marinai vittime dell'affondamento dei motopesca « Disco Volante » e « Miranda »:

in aumento . . . . L. 200.000.000

La partita di L 450.000.000, istituita nell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1983, è ridotta della corrispondente somma di lire 200.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1983

SPADACCINI

(5942)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 1983, n. 31.

Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, di rispondere nel contempo al crescente bisogno di identità culturale proprio di aggregazioni sociali in formazione, e riconoscendo nella cultura, in tutte le sue espressioni, un valore essenziale per il raggiungimento di tale scopo, attua progetti e sostiene l'attuazione di progetti di comuni e loro forme associative e di iniziative di comprensori, aventi per fine l'incremento della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali, con particolare riguardo alla formazione culturale, al teatro, alla musica e agli audiovisivi.

L'azione della provincia sarà volta a favorire prioritariamente la realizzazione di progetti tendenti alla maggior qualificazione e all'equilibrata diffusione sul territorio provinciale delle iniziative culturali, nonché al sostegno dell'associazionismo culturale trentino.

Art. 2.

Piano provinciale di politica della cultura

Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta provinciale adotta entro il 15 dicembre di ogni anno, sentito il comitato di cui all'art. 18, il piano provinciale di politica della cultura per l'anno successivo.

Il piano, che costituisce lo strumento di intervento della provincia per la promozione culturale, è elaborato tenendo conto delle proposte delle federazioni di cui all'art. 3, dei piani comunali di promozione culturale di cui all'art. 4 e delle proposte dei comprensori.

Il piano si articola, di norma, nei progetti di cui alla presente legge che si configurano come insiemi coordinati di iniziative finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi nei diversi settori della cultura che la provincia e i comuni e loro forme associative intendono realizzare nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il piano individua gli obiettivi da perseguire attraverso l'attuazione dei progetti e degli altri interventi previsti dalla presente legge, l'entità dei finanziamenti e la loro ripartizione per singoli progetti e per attività ed interventi di cui agli articoli 11, 12 e 16. In particolare il piano indica per ogni progetto e per la parte riferita all'anno di competenza dei progetti pluriennali:

a) le iniziative di interesse provinciale alla cui realizzazione provvede la provincia anche tramite le federazioni di cui all'art. 3, l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento ed il Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione « Città di Trento », nonché accademie, enti, istituzioni ed associazioni aventi sede in provincia di Trento;

b) i progetti individuati nei piani dei comuni e loro forme associative e le iniziative individuate nelle proposte dei comprensori da ammettere a contributo;

c) i criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le iniziative di cui alla lettera *a*), tra i progetti e le iniziative di cui alla lettera *b*) nonché tra i comuni e loro forme associative e comprensori;

d) l'ammontare dei contributi e finanziamenti da assegnare alle istituzioni ed associazioni indicate alla lettera *a*), ai comuni e loro forme associative ed ai comprensori, con indicazione delle modalità e quote di erogazione ai sensi dell'art. 13.

Il piano indica altresì per gli interventi destinati alla diffusione della cultura e degli studi locali di cui all'art. 11 i criteri da seguire nella scelta e definizione dei medesimi, per le manifestazioni ed iniziative di carattere eccezionale di cui all'art. 12 le modalità da seguire nella verifica della compatibilità delle stesse con quelle previste dal piano, per gli interventi per l'acquisto di attrezzature tecniche di cui all'art. 16 la tipologia degli interventi ammissibili, l'entità della spesa ammessa nonchè l'ammontare dei contributi da concedere.

Art. 3.

Partecipazione delle federazioni di associazioni culturali

Per le finalità di cui all'art. 2, le federazioni, intese ai fini della presente legge come forme associative di associazioni operanti senza scopi di lucro in provincia nelle materie di cui alla legge stessa, presentano alla giunta provinciale tramite il servizio provinciale competente in materia di attività culturali, entro il 15 ottobre di ogni anno, proposte motivate in ordine alle iniziative ed attività da realizzarsi nell'anno successivo nonché la relativa domanda per l'assegnazione dei contributi e finanziamenti previsti dalla presente legge.

Nelle proposte devono essere indicati analiticamente i contenuti, i tempi di realizzazione delle iniziative, i destinatari delle stesse nonché il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le federazioni che depositano presso il servizio provinciale competente in materia di attività culturali copia del proprio statuto dal quale risultano le specifiche finalità associative, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione, nonché l'elenco delle associazioni aderenti da cui risulti che le stesse hanno sede in almeno metà dei comprensori della provincia. Le federazioni devono altresì presentare al servizio medesimo copia dei bilanci e dei conti consuntivi approvati dai competenti organi statutari e la consistenza dei soci delle associazioni affiliate.

Art. 4.

Piano comunale di promozione culturale

I comuni e loro forme associative che intendono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge adottano un piano comunale di promozione culturale di durata annuale, sentito il parere di una commissione costituita da ciascun comune e nella quale siano presenti, oltre agli operatori culturali e ai componenti indicati dal comune stesso, rappresentanti scelti tra quelli designati dalle associazioni di cui al successivo art. 5 e dall'ente turistico o dalla associazione pro loco operante nel rispettivo territorio.

Tale piano è articolato nei progetti di cui alla presente legge e indica, per ogni progetto e per la parte di competenza dei progetti pluriennali, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di cui all'articolo successivo e previa verifica della loro reciproca compatibilità, le iniziative culturali da realizzare tramite le associazioni stesse, nonché quelle da realizzare eventualmente in forma diretta a completamento del progetto. Il piano è elaborato tenendo altresì conto della attività che il comune intende svolgere nell'ambito del proprio servizio bibliotecario e museale e di ogni altra attività culturale che comunque si svolga con continuità nel comune stesso.

Il piano è trasmesso alla giunta provinciale tramite il servizio provinciale competente in materia di attività culturali non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, unitamente alla domanda per l'assegnazione dei contributi, e dovrà essere corredato, per ogni progetto, da una relazione illustrativa dei contenuti, dei tempi di realizzazione delle iniziative e dei destinatari delle stesse. Dovrà altresì essere allegato, per ogni progetto, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento, con distinta indicazione dei contributi e finanziamenti da assegnare alle associazioni di cui all'articolo successivo in relazione all'entità delle loro spese e delle loro risorse.

Nello stesso termine di cui al comma precedente, il comune dovrà inoltre trasmettere una relazione articolata per progetti, sullo stato d'attuazione del piano comunale di promozione culturale per l'anno in corso con indicazione delle relative entità finanziarie.

I comuni possono rivolgersi al comprensorio di appartenenza per la realizzazione da parte dello stesso di iniziative di propria competenza anche non comprese nell'eventuale piano comunale di promozione culturale. In tal caso i comprensori interessati presentano alla giunta provinciale tramite il servizio provinciale competente in materia di attività culturali, nello stesso termine

di cui al terzo comma, proposte motivate in ordine alle iniziative di cui sopra da realizzarsi nell'anno successivo, nonchè la relativa domanda per l'assegnazione dei contributi e finanziamenti previsti dalla presente legge. Nelle proposte devono essere indicati analiticamente i contenuti, i tempi di realizzazione delle iniziative, i destinatari delle stesse nonché il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento; nel medesimo termine, il comprensorio dovrà inoltre trasmettere una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per l'anno in corso con indicazione delle relative entità finanziarie.

Art. 5.

Partecipazione delle associazioni culturali

I comuni e le loro forme associative elaborano i piani comunali ed i relativi progetti sulla base delle proposte articolate e motivate presentate da associazioni aventi sede nel rispettivo territorio comunale ed operanti in provincia senza fini di lucro nelle materie di cui alla presente legge che depositano presso il comune di appartenenza il proprio statuto dal quale risultino le specifiche finalità culturali, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione.

Le proposte di cui al presente articolo dovranno essere presentate ai comuni interessati alla realizzazione delle iniziative entro il 15 settembre di ogni anno ovvero entro il diverso termine stabilito dai comuni stessi

Su richiesta dei comuni e delle loro forme associative, gli istituti culturali ed i musei istituiti con legge provinciale sono autorizzati a prestare, per la materia di rispettiva competenza e previa regolazione dei relativi rapporti, la loro collaborazione e la loro assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione dei piani comunali di promozione culturale.

Art. 6.

Progetti di promozione teatrale

Allo scopo di favorire la diffusione e l'espressione della cultura teatrale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali, l'organizzazione di rassegne teatrali ed iniziative rivolte alla assistenza tecnica, artistica e culturale nel settore, anche in collaborazione con il Teatro stabile di Bolzano.

Art. 7.

Progetti di promozione musicale

Allo scopo di favorire la diffusione e l'espressione della cultura musicale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti la produzione, l'organizzazione e la distribuzione di concerti e rassegne musicali e di balletto, l'organizzazione e la distribuzione di spettacoli lirici nonché iniziative rivolte all'assistenza tecnica, artistica e culturale nel settore.

I progetti elaborati con il piano di cui all'art. 2 prevedono altresì il sostegno della diffusione della musica nel Trentino da parte dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento mediante l'assegnazione di un contributo annuo in misura comunque non inferiore a L. 130.000.000. L'assegnazione è subordinata alla nomina, in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico-artistici costituiti a norma dello statuto dell'orchestra, di due rappresentanti della provincia nominati dalla giunta provinciale nonché alla approvazione, da parte della stessa, del programma di attività dell'orchestra nell'ambito della provincia.

Art. 8.

Progetti di formazione musicale

Allo scopo di favorire la conoscenza della musica da parte di più larghi strati della popolazione e la partecipazione alla attività musicale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti l'educazione musicale dei cittadini di ogni età, con particolare riferimento a iniziative di carattere ricorrente, ivi compresi corsi di orientamento musicale, attuate da comuni tramite civiche scuole musicali o dalle federazioni di cui all'art. 3, purché siano documentate la preparazione dei docenti e la qualità dei programmi di insegnamento.

Art. 9.

Progetti di promozione cinematografica

Allo scopo di favorire la più ampia conoscenza di opere cinematografiche e televisive di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle scarsamente utilizzate dal circuito commerciale, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti l'organizzazione di rassegne cinematografiche e televisive qualificate per il livello culturale, anche in collaborazione con gestori di cinematografi, e iniziative rivolte all'orientamento e all'informazione critica nei settori del cinema e degli audiovisivi.

I progetti elaborati con il piano di cui all'art. 2 prevedono altresì il sostegno della cultura cinematografica promossa dal Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione «Città di Trento», mediante l'assegnazione di un contributo annuo da determinarsi avendo particolare riferimento alla costituzione e al funzionamento di una cineteca per la acquisizione, la conservazione e la divulgazione di materiali cinematografici ed audiovisivi sui temi della montagna, dell'ambiente, dell'alpinismo e dell'esplorazione, e all'attività scientifica e divulgativa sugli stessi temi. Nella determinazione del contributo, in misura comunque non inferiore a L. 130.000.000, è espressamente prevista la quota destinata al funzionamento e all'incremento della cineteca.

L'assegnazione è subordinata alla nomina in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico-artistici costituiti a norma dello statuto del Festival di due rappresentanti della provincia nominati dalla giunta provinciale, alla costituzione della cineteca e all'approvazione da parte della giunta medesima del programma dell'attività del Festival nell'ambito della provincia.

Art. 10.

Progetti di ricerca, studio e formazione

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, con i piani di cui agli articoli 2 e 4 possono essere elaborati progetti concernenti:

a) gli studi e le ricerche di particolare interesse per la comunità locale e provinciale nel campo delle arti, delle lettere e delle scienze e le relative manifestazioni;

b) iniziative formative e ricreative dei cittadini nei diversi campi della cultura e della vita sociale, con particolare riguardo a quelle aventi carattere aggregativo e continuativo;

c) la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici del Trentino;

d) l'effettuazione di scambi culturali, particolarmente con le vicine regioni italiane e straniere;

e) le attività di assistenza tecnica, organizzativa e culturale nelle materie di cui al presente articolo;

f) lo studio e la ricerca sui consumi culturali, sull'associazionismo e le sue modalità di aggregazione, al fine di consentire all'intervento pubblico un tempestivo adeguamento ai cambiamenti antropologici in atto, oltre ad un sistematico riscontro dell'obiettivo di una equilibrata diffusione delle iniziative culturali sul territorio.

Art. 11.

Interventi per la diffusione della cultura e degli studi locali

Allo scopo di documentare e diffondere la conoscenza della cultura e degli studi locali, la giunta provinciale, sentito il parere del comitato di settore competente per materia, è autorizzata a sostenere spese per la pubblicazione, anche mediante contratti da stipulare con editori, e per l'acquisto di opere a stampa e di altro materiale illustrativo, per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di particolare valore scientifico, storico e letterario pubblicate nel Trentino, da distribuire gratuitamente o per finalità di scambio ad associazioni ed istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e private, nonché per promuovere la valorizzazione e la conoscenza delle pubblicazioni di prevalente interesse locale.

Per le finalità di cui al comma precedente, la giunta provinciale è altresì autorizzata a porre in vendita anche tramite concessione le opere a stampa e il materiale illustrativo di cui al medesimo comma, provia fissazione delle modalità e condizioni per la cessione tenuto conto dei relativi costi. I proventi affluiranno al bilancio della provincia.

Art. 12.

Manifestazioni ed iniziative di carattere eccezionale

La giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese e ad assegnare contributi ai comuni e loro forme associative e alle federazioni provinciali di cui all'art. 3 per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura non comprese nel piano provinciale di politica della cultura, in relazione al loro carattere di straordinarietà e imprevedibilità, nei limiti dei finanziamenti ripartiti allo scopo nel piano medesimo. In particolare la giunta provinciale è autorizzata a ricercare intese politiche e ad intervenire al fine di favorire la più ampia fruizione possibile nella provincia di Trento delle iniziative e manifestazioni di sicuro rilievo culturale promosse sul territorio regionale.

Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti previa verifica della compatibilità delle manifestazioni ed iniziative con quelle previste dal piano, secondo le modalità nel piano medesimo.

Per i fini di cui al presente articolo i comuni e loro forme associative e le federazioni di cui all'art. 3 dovranno presentare tempestiva e motivata domanda corredata da una dettagliata relazione illustrativa e dal piano di finanziamento.

Art. 13.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

La concessione dei contributi e finanziamenti previsti dallo art. 2 a favore dei comuni e loro forme associative, dei comprensori, delle federazioni di cui all'art. 3, dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento e del Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione « Città di Trento », nonché di accademie, enti, istituzioni ed associazioni di cui all'art. 2, lettera *a*), è disposta dalla giunta provinciale in conformità alle indicazioni del piano provinciale di politica della cultura e secondo le ripartizioni in esso previste.

L'erogazione dei contributi assegnati ai comuni e loro forme associative e ai comprensori è effettuata di norma in rate trimestrali scadenti all'inizio di ciascun trimestre, e comunque secondo gli importi previsti nel piano provinciale di politica della cultura. La corresponsione dell'ultima rata prevista nel piano medesimo è effettuata altresì nei limiti del fabbisogno trimestrale di cassa dell'ente destinatario. A tal fine i comuni e loro forme associative e i comprensori dovranno presentare al servizio provinciale competente in materia di attività culturali i dati relativi al fabbisogno di cassa distinti per progetti e per tipi di spesa, con indicazione altresì dei movimenti di cassa dei trimestri precedenti. Le somme eventualmente non utilizzate sono restituite alla provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

L'erogazione dei contributi e finanziamenti alle federazioni di cui all'art. 3, all'orchestra Haydn di Bolzano e Trento e al Festival internazionale del film della montagna e dell'esplorazione « Città di Trento », nonché ad accademie, enti, istituzioni ed associazioni di cui all'art. 2, lettera *a*), è disposta in via anticipata nella misura dell'80 per cento all'inizio di ciascun anno ed il saldo in base alle risultanze finanziarie dei rispettivi conti consuntivi. L'erogazione del saldo alle federazioni di cui all'articolo 3 e ad accademie, enti, istituzioni ed associazioni di cui all'art. 2, lettera *a*), è subordinata altresì alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione.

I comuni e loro forme associative sono tenuti a presentare entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario una relazione distinta per progetti concernente l'attuazione del piano comunale di promozione culturale per l'esercizio precedente con indicazione delle entità finanziarie, mentre i comprensori presenteranno entro lo stesso termine una relazione concernente l'attuazione delle iniziative ed attività per l'esercizio precedente con indicazione delle entità finanziarie.

Art. 14

Interventi per le strutture culturali

La provincia, oltre a quanto previsto dal successivo art. 17, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni culturali nonché per l'acquisto dei relativi arredi.

Per beneficiare dei contributi di cui al primo comma i comuni devono presentare domanda al servizio provinciale competente in materia di attività culturali, non oltre il 30 giugno di ogni anno. Le domande devono essere corredate da una relazione che illustri:

le motivazioni dell'utilità, dell'urgenza, della priorità e dell'indispensabilità dell'iniziativa in relazione alla situazione esistente e prospettica, ai fabbisogni ed alle zone di utenza;

i requisiti di economicità, le caratteristiche tecnico-funzionali della struttura, la spesa complessiva, il piano di finanziamento, i tempi e le fasi di attuazione;

la localizzazione della struttura e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore nel caso di strutture da realizzare.

Per i fini di cui al presente articolo, la giunta provinciale, sentito il parere del comitato di settore per il teatro, il cinema e le strutture culturali, adotta un piano pluriennale di interventi per le strutture culturali di durata corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale da aggiornarsi annualmente in correlazione con l'approvazione del piano provinciale di politica della cultura.

Il piano, elaborato sulla base di criteri di priorità, di utilità e di economicità, oltre che in funzione della realizzazione di poli culturali attrezzati che consentano un effettivo decentramento delle iniziative, l'organizzazione di attività itineranti, nonché la facile confluenza dei centri vicini, determina le iniziative da realizzare, i tempi di esecuzione delle stesse nonché la spesa ammissibile e l'entità dei contributi.

In caso di inserimento nel piano pluriennale di interventi, ad integrazione di quanto previsto al comma precedente, dovrà essere presentato, entro i termini fissati nel piano medesimo, nel caso di opere da realizzare il progetto esecutivo delle singole opere previste e la deliberazione dell'organo competente concernente l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, e nel caso di acquisizione la perizia tecnica, la copia autentica del relativo compromesso e la deliberazione dell'organo competente concernente l'autorizzazione della stessa. La mancata osservanza dei termini preclude la concessione del contributo.

La giunta provinciale dispone la concessione del contributo stabilendo i tempi di realizzazione delle opere e di acquisizione delle strutture secondo le scadenze indicate nel piano pluriennale di interventi.

L'erogazione delle somme assegnate è disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, fino alla misura massima dell'80 per cento. La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento, da parte del servizio provinciale competente in materia di attività culturali, della regolare esecuzione delle opere o dell'avvenuto acquisto.

In caso di accertata difformità delle opere dal progetto esecutivo o di inosservanza dei tempi di realizzazione e di acquisizione, la giunta provinciale dichiara la decadenza dei contributi concessi. Al recupero delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 17.

La destinazione d'uso delle strutture assistite dalle agevolazioni di cui al primo comma è vincolata agli scopi di cui al presente articolo, salva diversa e motivata autorizzazione della giunta provinciale.

L'utilizzo delle strutture di cui sopra è regolato dal comune o dalla associazione dei comuni in cui esse sono collocate.

Art. 15.

Acquisto delle realità immobiliari costituenti il Teatro sociale di Trento

Al fine di favorire la qualificazione della cultura, in particolar modo teatrale e musicale, ed in considerazione dell'importante ruolo svolto dal Teatro sociale di Trento nella storia della cultura trentina, nonché del suo valore storico e del significato culturale che può assumere per l'intero territorio provinciale, la giunta provinciale è autorizzata ad acquisire il complesso edificiale sito in Trento, via Paolo Oss Mazzurana, contraddistinto dalle p.ed. 813 in p.t. 153 limitatamente alla porzione materiale 1, p.ed. 816 in p.t. 1272 dalla porzione materiale 1 alla porzione materiale 61 comprese e p.ed. 819 in p.t. 1187 limitatamente alla porzione materiale 2, tutte in c.c. Trento, entro il limite dell'importo di L. 1.450.000.000 incluse le spese inerenti all'acquisto.

Il teatro stesso costituirà nell'ambito dei progetti di cui alla presente legge una struttura teatrale e culturale permanente per l'intera provincia, per la città di Trento e per la necessaria rivitalizzazione del suo centro storico in particolare, destinata alla attuazione di iniziative e manifestazioni, soprattutto riferite al teatro, alla musica e agli audiovisivi, e comunque di rilevanza provinciale e sovraprovinciale.

La giunta provinciale è autorizzata a concordare con il comune di Trento modalità di gestione coordinata del Teatro sociale, prevedendo analoga possibilità di intesa con il comune di Trento per la gestione del Centro ex Santa Chiara, attualmente in fase di allestimento.

Art. 16.

Interventi per l'acquisto di attrezzature tecniche

La provincia interviene mediante la concessione di contributi secondo modalità e criteri fissati nel piano provinciale di politica della cultura per l'acquisto di attrezzature tecniche per lo svolgimento di spettacoli e di attività culturali a favore di comuni e delle federazioni di cui all'art. 3. Di tali attrezzature verrà tenuto un apposito elenco.

A tal fine le domande di cui agli articoli 3 e 4 dovranno essere corredate altresì da una relazione illustrativa dell'utilità, urgenza e indispensabilità degli acquisti con indicazione delle previsioni di spesa e delle modalità di finanziamento.

Art. 17.

Utilizzazione di beni della provincia

La giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso gratuito ai comuni e loro forme associative e alle federazioni di cui all'art. 3, beni immobili di sua proprietà da utilizzare per la realizzazione di eventuali poli attrezzati, di cui al quarto comma dell'art. 14, e comunque di iniziative culturali, tenendo conto della rilevanza culturale delle iniziative medesime.

Su dette concessioni esprimerà il proprio parere il comitato di settore competente in relazione alle finalità che la concessione intende raggiungere.

La concessione sarà regolata da apposito disciplinare, di durata non superiore a cinque anni salvo rinnovo, che potrà altresì prevedere il temporaneo utilizzo dei beni concessi a comuni e loro forme associative per la realizzazione di iniziative culturali da parte di associazioni di cui all'art. 5.

Art. 18.

Comitato provinciale per la promozione culturale

Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti e l'autonomia delle proposte culturali è istituito il comitato provinciale per la promozione culturale quale organo di consultazione della giunta provinciale nelle materie di cui alla presente legge.

Il comitato è composto da:

a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di attività culturali;

c) il provveditore agli studi della provincia di Trento o suo delegato;

d) il rettore dell'Università degli studi di Trento o suo delegato;

e) dodici esperti: tre per ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

teatro, cinema e audiovisivi;
musica e formazione musicale;
arti, lettere e scienze;
attività formative e ricreative.

Il comitato individua, in armonia con le finalità di cui all'art. 1, indirizzi e criteri per la formazione del piano provinciale di politica della cultura ed esprime parere sul piano stesso che viene approvato in via definitiva dalla giunta provinciale.

Il comitato è nominato dalla giunta provinciale con propria deliberazione e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario un funzionario del servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

Il comitato nomina nel proprio interno comitati di settore per le seguenti aree di intervento: il teatro, il cinema e le strutture culturali; la musica e la formazione musicale; gli studi, le ricerche e i relativi interventi di diffusione nel campo delle arti, delle lettere e delle scienze; le attività formative e ricreative.

I comitati di settore hanno il compito di esaminare i progetti riferiti all'area di competenza e di esprimere parere sugli interventi di cui agli articoli 11 e 17. Il comitato di settore per il teatro, il cinema e le strutture culturali esprime altresì il parere di cui al terzo comma dell'art. 14.

Ogni comitato di settore è composto da tre membri ed è presieduto dal presidente del comitato; funge da segretario il segretario del comitato.

Le adunanze del comitato e dei comitati di settore sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato le sue funzioni sono svolte dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

Il comitato e i comitati di settore, ove lo ritengano opportuno, potranno di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altri esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

Ai componenti del comitato, nonché agli esperti di cui al comma precedente vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 19.

Modificazioni alla legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17

Alla legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, recante: «Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, aventi carattere provinciale», sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 2:

la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* l'attuazione di iniziative culturali riferite alla diffusione del libro e della pratica della lettura, nonché all'uso critico degli strumenti audiovisivi intesi come veicoli di cultura, anche in collaborazione con la scuola;».

Articolo 4:

al primo comma, dopo le parole: «promuovono inoltre iniziative», sono aggiunte le parole: «sempre nell'ambito del settore dei libri e degli audiovisivi».

Articolo 6:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei comuni sedi di comprensorio, in quelli centro di sistema e nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti l'attività complessiva del servizio delle biblioteche è di almeno 36 ore settimanali, mentre le altre biblioteche garantiscono un minimo di 18 ore settimanali».

Articolo 9:

la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* a promuovere, organizzare, facilitare e diffondere iniziative culturali;».

Articolo 11:

gli ultimi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

«L'erogazione ai comuni, ai consorzi di comuni e ai comprensori delle somme assegnate per le spese di cui alla lettera *a)* dell'art. 10 è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comunale, consorziale e comprensoriale di norma in rate trimestrali scadenti all'inizio di ciascun trimestre, e comunque secondo gli importi previsti nel piano annuale.

La corresponsione dell'ultima rata prevista nel piano medesimo è effettuata altresì nei limiti del fabbisogno trimestrale di cassa dell'ente destinatario.

A tal fine i comuni, i consorzi di comuni e i comprensori dovranno presentare al servizio provinciale competente in materia di attività culturali i dati relativi al fabbisogno di cassa distinti per tipi di spesa, con indicazione altresì dei movimenti di cassa dei trimestri precedenti.

Le somme eventualmente non utilizzate sono restituite alla provincia per essere introitate nel bilancio provinciale».

Articolo 15:

la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) adottare iniziative culturali riferite alle materie di rispettiva competenza che contribuiscano all'educazione permanente dei cittadini; ».

Articolo 20:

al secondo comma, lettera *b*), dopo la parola « provinciali » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché le modalità e quote di erogazione degli stessi, ».

Art. 20.

Disposizioni per il Museo tridentino di scienze naturali

La lettera *e*) dell'art. 1 dello statuto del Museo tridentino di scienze naturali allegato alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, è sostituita con la seguente:

« *e*) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte; ».

Qualora risulti necessario, la provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo tridentino di scienze naturali beni immobili da destinare a sede e attività del museo e delle sue sezioni.

Art. 21.

Disposizioni per il Museo degli usi e costumi della gente trentina

La lettera *d*) dell'art. 1 dello statuto del Museo degli usi e costumi della gente trentina allegato alla legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, è sostituita con la seguente:

« *d*) di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina, anche prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla provincia o dai comuni, nonché di attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola di ogni ordine e grado, anche promuovendo iniziative ad essa adatte; ».

Art. 22.

Disposizioni per l'Istituto culturale ladino

La lettera *d*) dell'art. 1 dello statuto dell'Istituto culturale ladino allegato alla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, è sostituita con la seguente:

« *d*) contribuire alla diffusione della conoscenza della parlata, degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla provincia o dai comuni della area ladina del Trentino; ».

Art. 23.

Abrogazioni

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, e successive modificazioni;

legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 2;

legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.

Cessa di applicarsi dalla medesima data la legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, limitatamente alle iniziative formative e ricreative previste dalla presente legge.

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al primo comma saranno definiti con le modalità e secondo le procedure previste con le leggi provinciali indicate nei precedenti commi.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

Art. 24.

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, i termini previsti nel primo comma dell'art. 2, nel primo comma dell'art. 3, nel terzo comma dell'art. 4, nel secondo comma dell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 14, sono stabiliti rispettivamente al centocinquantesimo, al novantesimo, al novantesimo, al sessantesimo e al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per l'effettuazione degli interventi disposti con gli articoli 14, 15 e 16 della presente legge, la cui effettuazione comporta spese a carattere pluriennale, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 26.

Autorizzazioni di spesa

Per i fini di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 14 e 16, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per i fini di cui all'art. 15 è autorizzata la spesa di lire 1.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Art. 27.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 18 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 1.450.000.000 derivante dalla applicazione del terzo comma dell'art. 26 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la « promozione culturale » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come integrata con l'art. 6 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione del secondo comma dell'art. 26 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « formazione », programma « cultura », area di intervento « promozione culturale » del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 1.700.000.000 derivante dalla applicazione del primo comma dell'art. 26 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale, programma ed area di intervento, indicati nel precedente terzo comma, del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 2.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 18 della presente legge, a carico dello esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 28.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione di spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85», le somme di cui al precedente art. 27 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti», nei settori funzionali, programmi, aree di intervento ed area di attività indicati nel terzo e nel quinto comma dello stesso art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 settembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 1983, n. 32.
Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norma generale

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio.

Art. 2.
Mutui

Al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti potrà destinare nella provincia di Trento per il 1983 ai settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, la giunta provinciale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, comunica al Ministero del tesoro il programma degli investimenti pubblici diretti o agevolati dalla provincia autonoma di Trento al cui finanziamento debba provvedersi, totalmente o parzialmente, mediante l'assunzione di prestiti dallo stesso istituto.

Art. 3.
Determinazione quota base

Allo scopo di adeguare la finanza dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ed al fine di conseguire il pareggio del bilancio, la provincia assegna ai comuni, per l'anno 1983, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune risultante dal censimento generale della popolazione del 1981.

Per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti la quota base è determinata in L. 127.000 per abitante; i comuni con popolazione residente dal 501 a 2.500 abitanti, la quota base è determinata in L. 115.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente da 2.501 a 5.000 abitanti, la quota base è determinata in L. 110.000 per abitante; per i comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 10.000 abitanti, la quota base è determinata in L. 127.000 per abitante.

Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in L. 143.000 per abitante.

Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti, la quota base è determinata in L. 153.000 per abitante e per il comune capoluogo della provincia in L. 160.000 per abitante.

Art. 4.
Correttivi per frazionamento e/o decremento di popolazione

La quota base di cui al precedente articolo è aumentata rispettivamente di L. 6.000, 12.000 e 18.000, qualora il centro abitato maggiormente popolato, alla data del censimento del 1981 abbia, sulla base dei dati comunicati dall'ufficio di statistica della provincia di Trento, una popolazione residente compresa tra il 70 per cento ed il 50 per cento, inferiore al 50 per cento ma superiore o pari al 30 per cento ed inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

La quota base viene ulteriormente aumentata rispettivamente di L. 10.000, 15.000 e 20.000, qualora la popolazione abbia subito, nel periodo compreso tra il censimento generale del 1971 e quello del 1981, un decremento pari o superiore al 10 per cento ma inferiore al 15 per cento, pari o superiore al 15 per cento ma inferiore al 20 per cento, pari o superiore al 20 per cento.

Art. 5.
Ulteriori assegnazioni

Per i comuni che hanno deliberato l'applicazione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, si provvede all'assegnazione di una ulteriore quota pro-capite, nell'importo massimo di lire 3.500, elevato a L. 7.500 nel caso sia stata applicata anche l'addizionale sull'energia elettrica di cui all'art. 24, quarto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Le quote pro-capite di cui al comma precedente sono determinate in proporzione all'aliquota della sovraimposta deliberata.

Art. 6.
Assegnazione integrativa

Ai comuni fino a 500 abitanti che hanno deliberato l'istituzione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati con la aliquota massima prevista dall'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, viene assegnata un'ulteriore quota pro-capite di L. 10.000.

Art. 7.
Detrazioni

Dalla quota di integrazione, determinata ai sensi degli articoli precedenti, vengono detratti gli importi risultanti da:

1) applicazione della percentuale delle attribuzioni statali spettanti in base al punto 1) dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, pari al:

a) 12 per cento, 13,6 per cento, 15,2 per cento e 16,8 per cento, nel caso di applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica e della sovraimposta sul reddito di fabbricati, di cui ai precedenti articoli, a seconda che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

b) 16 per cento, 16,8 per cento, 17,6 per cento e 18,4 per cento nel caso di applicazione della sola sovraimposta sul reddito dei fabbricati, a seconda che l'aliquota applicata sia rispettivamente del 20 per cento, 16 per cento, 12 per cento e 8 per cento;

c) 20 per cento nel caso di non applicazione della sovraimposta sul reddito dei fabbricati;

2) la quota delle entrate patrimoniali determinata ai sensi dell'art. 5, commi settimo, ottavo e nono, della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16.

E' comunque garantito un trasferimento pari alle somme attribuite per l'anno 1982, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16.

Art. 8.
Erogazioni

Le erogazioni ai comuni dell'integrazione determinata ai sensi dell'art. 7 avrà luogo in una o più soluzioni, sulla base di specifica dichiarazione di avvenuta attuazione degli adempimenti

stabiliti dagli articoli 19 e seguenti del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e resta subordinata alla delibera di approvazione del conto consuntivo 1981.

Art. 9.
Personale

Per l'anno 1983, i comuni possono assumere nuovo personale entro i limiti del piano generale di riorganizzazione degli uffici adottato ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 10.
Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 49.350.000.000 a carico dell'esercizio 1983.

Art. 11.
Copertura oneri

Alla copertura dell'onere di L. 49.350.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la « finanza locale » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come integrata con l'art. 6 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

Art. 12.
Variazioni di bilancio

Nella stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 », le somme di cui al precedente art. 11 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale « oneri non ripartibili », programma « finanza locale ».

Art. 13.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 settembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(5563)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.